



Pratica edilizia n. 25/2020

Prot. comunale n. 1751 del 13/02/2020

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 735 DEL 01/10/2020
-PROCEDURA SEMPLIFICATA - D.P.R. n.31 del 13/02/2017-

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 9, (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7) e Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la domanda presentata in data 13/02/2020, assunta al protocollo al n. 1751/2020, avanzata da **PETRUCCI ALEANDRO** nato a ASCOLI PICENO (AP) il 10/01/1946, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP), c.f. PTRLDR46A10A462Z, per i lavori di "D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - Ordinanza n. 19 del 07.04.2017 e s.m.i. - Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" in questo Comune, sull'immobile ubicato in fraz. Trisungo, distinto al catasto al Foglio n. 31 mappali n. 7 e n. 5 sub. 3*5,

DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. 31/2017, così come indicato nell'elenco di cui all'allegato B di cui all'art. 3 comma 1, le opere proposte risultano potersi ricomprendere, per le loro caratteristiche, nella seguente tipologia di intervento:

- **Opere da sottoporre a procedura semplificata (punto B.41 dell'allegato B);**

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale adeguato al PPAR, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;

VISTA la variante normativa alle N.T.A. del PRG comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n. 64 del 26/07/2018;

VISTO il Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R. n. 197 del 03/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

PREMESSO:

-**che** con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

-**che** la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L.R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

-**che** il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 3525 del 16/06/2011, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Servizio Territorio e Ambiente, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2011 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Tronto con delibera della Giunta Comunitaria dell'Ente n.39 del 06.09.2011, ha individuato il proprio dipendente geom. Sandro Vitelli quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

DATO ATTO che a decorrere, dall'01/01/2015, la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 art.146 comma 2 (ex legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7);

VISTO il parere della Commissione Locale per il Paesaggio in data 22/07/2020, Verbale n. 40/2020, del seguente tenore letterale:

*"Si esprime **parere favorevole** a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta **a condizione che:** le pareti esterne intonacate, dovranno risultare tinteggiate con colori tenui sulla gamma delle terre naturali;
- il nuovo manto di copertura del fabbricato, previa verifica delle strutture, dovrà possibilmente risultare in coppi;*

- per nuovi architravi e soglie siano utilizzati materiali tipici della tradizione locale;

- nuove canne fumarie e relativi comignoli, dovranno risultare di materiali e forme rispondenti alla tradizione locale, oltre che realizzati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Edilizio;

- nuove opere esterne in ferro a vista (ringhiere, cancelli etc.), dovranno risultare di colore scuro (canna di fucile);

- nella eventuale sistemazione degli spazi esterni sia comunque privilegiata, ove risulti possibile, la formazione di superfici inerbite e/o piantumate con essenze vegetali autoctone, evitando comunque il permanere di battuti di cemento a vista;

- nuove lattonerie (scossaline, pluviali e discendenti) dovranno risultare in rame;

- eventuali materiali derivanti dalle demolizioni, se non riutilizzati in sito, dovranno essere conferiti in apposita discarica o comunque smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia.”

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta in data 10/08/2020 dal Responsabile del Procedimento (geom. Sandro Vitelli) ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04, con valutazione positiva;

VISTA la nota prot. n. 8639 del 13/08/2020 con cui è stata trasmessa la documentazione presentata dall'interessato, unitamente alla sopracitata relazione, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Marche di Ancona, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.146 commi 5 e 8 del D.Lgs.42/2004;

VISTO il seguente parere in attesa espresso ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.e i. della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche prot. prot. 17205 del 29/09/2020 acquisito al prot. com. n. 10311 del 29/09/2020, del seguente tenore letterale:

*“...esprime **parere favorevole con le seguenti prescrizioni esecutive:***

- *l'edificio nella parte alta dove è stata prevista sulle facciate la finitura ad intonaco a grana fine, venga dipinto con un colore tenue nella gamma delle terre che si intoni con la fascia bassa che sarà rivestito in pietra locale, da concordare con il Comune, escludendo il bianco;*
- *Nel rifacimento del tetto, durante la fase di smontaggio della copertura esistente vengano recuperati i coppi vecchi da riutilizzare successivamente con integrazione di quelli nuovi per il sottocoppo, l'infisso velux sulla falda posteriore venga previsto di un colore che si mimetizzi con la copertura;*
- *Le scale dovranno essere rivestite in materiale per esterni di pasta in colore tipo pietra arenaria, il corrimano venga verniciato in colore opaco, grigio o tipo corten;*
- *Le canne fumarie potranno essere intonacate, il comignolo venga previsto tradizionale in muratura o in rame;*
- *Le parti metalliche in vista della “Linea vita” anticaduta dal tetto dovranno essere mitigate con un colore opaco simile per colore al manto di copertura;*
- *Le nuove gronde e pluviali vengano previsti in rame;*
- *I nuovi infissi vengano previsti in legno con finitura naturale;*

- Visto l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
- Visto il D.Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 37 del 2017 e relativo allegato;
- Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;
- Viste le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
- Vista la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
- Visti i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

STABILITO che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà in ogni caso superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs 42/2004 (art. 11 comma 11 del D.P.R. n.31/2017);

AUTORIZZA

la Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi del della Legge Regionale n. 34 del 05/08/1992, DPR n. 31 del 13/02/2017 e D.Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex art. 7 della L. n.1497/39) **all'esecuzione dei seguenti lavori:**

*“D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - Ordinanza n. 19 del 07.04.2017 e s.m.i. - Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” in questo Comune, sull'immobile ubicato in fraz. Trisungo, distinto al catasto al Foglio n. 31 mappali n. 7 e n. 5 sub. 3*5, come*

descritti nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

1. ELG005_SF.02_Inquadramento_Territoriale
2. ELG007_Elaborati_grafici__Stato_di_fatto (integrazione del 13/07/2020)
3. ELG008_Elaborati_grafici__Stato_di_progetto (integrazione del 13/07/2020)
4. ELG013_SP.01d_ELABORATO_DI_RAFFRONTO_SAGOMA (integrazione del 13/07/2020)
5. AMB010_DU.03_Relazione_paesaggistica
6. ELG038_SF.01_Documentazione_Catastale
7. ELT001_SP.01a_Relazione_Tecnica_Architettonica
8. SIS010_DF.01_Documentazione_Fotografica

i quali, pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinante il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano rispettate le prescrizioni come sopra riportate ed espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio nel Verbale n. 40/2020 del 22/07/2020, e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici prot. 17205 del 29/09/2020;

DISPONE:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs 42/2004;
 - alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche;
 - alla Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio;
 - alla provincia di Ascoli Piceno Servizio Urbanistica PROT. BB.NN. attività estrattive VIA-ERP;
 - all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;
 - alla ditta richiedente:

PETRUCCI ALEANDRO nato a ASCOLI PICENO (AP) il 10/01/1946, c.f. PTRLDR46A10A462Z, c/o il professionista arch. Aleandro Orsini – pec: aleandro.orsini@archiworldpec.it;

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Fiori Mauro

